



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento comunale distribuzione gas metano

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.40 del 24-6-1988

AREA GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE

INDICE

ART. 1 – UTENZE

ART. 2 – PRESE, COLONNE MONTANTI, DIRAMAZIONI E CONTATORI

ART. 3 – IMPIANTI INTERNI

ART. 4 – ISPEZIONI

ART. 5 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 – PAGAMENTO DEL GAS A FAVORE ESCLUSIVO DELL’A.C.

ART. 7 – CESSAZIONE DELL’UTENZA, TRASFERIMENTI

ART. 8 – PER CONTROVERSIE

ART. 9 – TARIFFE E POSA IN OPERA CONTATORI E PEZZI SPECIALI

ART. 9 BIS – APERTURA O RIAPERTURA CONTATORI

ART. 10 – QUOTA FISSA CONTATORI

ART. 11 – VARIAZIONI

ART. 1 - UTENZE

Le domande di fornitura del gas metano devono essere rivolte, dagli interessati, all'Amministrazione Comunale utilizzando l'apposito stampato fornito dall'A.C. stessa.

L'A.C. è obbligata a fornire il gas a chiunque ne faccia richiesta qualora:

- a) esista già una tubazione dell'A.C. nella via in cui è sita la casa per cui si faccia richiesta d'allacciamento della rete di distribuzione alla casa stessa.
- b) Il richiedente abbia ottenuto dal proprietario dello stabile le autorizzazioni scritte per l'immissione del gas nei locali affittati.
- c) Il richiedente abbia firmato in segno di accettazione il contributo di cui all'art. 9.
- d) Il richiedente abbia versato all'A.C. l'anticipo del consumo a garanzia del pagamento del consumo del gas; l'A.C. ha infatti il diritto di prescrivere un acconto sul consumo pari all'importo stimato e dovuto per il periodo di fatturazione e di massimo consumo.

Per consumi notevoli è facoltà dell'A.C. richiedere apposita fideiussione.

La somma sarà depositata in garanzia del pagamento dell'ultima fornitura del gas consumato, e verrà rimborsata contro la restituzione della ricevuta e senza alcun calcolo di interesse. In ogni caso l'allacciamento di un'utenza alla rete di distribuzione è subordinato alla responsabilità di posa e secondo le vigenti norme emanate dal Ministero degli Interni. L'allacciamento è altresì subordinato alla possibilità, da parte dell'A.C. di ottenere dall'Ente Erogatore nei propri confronti il quantitativo di gas necessario per l'erogazione alle nuove richieste.

E' riconosciuto all'A.C. il diritto di sospendere l'erogazione del gas all'utente che non paghi regolarmente le somme dovute.

- e) il richiedente si impegni all'esecuzione immediata dell'impianto, dal contatore agli apparecchi di utilizzo, assumendosi al riguardo ogni responsabilità.

Il richiedente si impegni alla posa in opera, a sua cura e spese, di una cassetta di protezione del misuratore rispondendo in solido per eventuali rotture dovute alla mancata protezione di cui sopra.

Il richiedente si impegna a non usufruire del gas metano per apparecchiature con potere calorifico superiore a 100.000 Cal/h se non dopo aver ottenuto i necessari nullaosta secondo le vigenti leggi.

ART. 2 - PRESE, COLONNE MONTANTI, DIRAMAZIONI E CONTATORI

Le tubazioni di diramazione del gas dal tubo stradale ai contatori, dette comunemente prese e colonne montanti, saranno installate esclusivamente dall'A.C., con personale proprio o tramite imprese da essa disegnate in base al preventivo di spese di cui all'articolo precedente.

La posa del contatore sarà pure eseguita dall'A.C. a sua cura e spese.

Le prese, colonne montanti ed i contatori saranno di piena disponibilità dell'A.C., che potrà servirsene, con l'obbligo però della regolare manutenzione.

Con il versamento del contributo per l'allacciamento e l'installazione del contatore, l'utente non acquisisce il diritto di proprietà né delle prese, né delle colonne, né dei contatori.

Il calibro minimo ammesso per i contatori è il tipo g 4 e la portata di ciascun contatore dovrà essere proporzionale al massimo consumo orario prevedibile.

L'abbonato non potrà mai staccare né manomettere il contatore senza il consenso dell'A.C. e questa per garantirsi da ogni manomissione, apporrà al contatore sigilli e contrassegni che riterrà idonei allo scopo.

La rottura dei sigilli o la manomissione del contatore saranno ritenuti tentativi di furti di gas e l'abbonato sarà ritenuto responsabile di fronte alla legge ed all'A.C. per i danni derivanti.

Ogni controllo per la manutenzione dei contatori è riservato esclusivamente al personale dell'A.C..

L'abbonato e l'A.C. hanno diritto di far verificare in ogni tempo l'esattezza e la funzionalità del contatore; le spese saranno a carico della parte soccombente.

Se il contatore si arresta è fatto obbligo all'utente di darne immediato avviso all'A.C.; il consumo relativo al periodo in cui il contatore non ebbe a funzionare verrà calcolato prendendo come base i precedenti consumi dello stesso utente nei corrispondenti periodi di tempo. Se l'utente usa il metano da meno di un anno, in base a quello del mese precedente. L'abbonato ha l'obbligo di avere la massima cura del contatore che ha in dotazione, essendo responsabile dei danni ad esso arrecati.

L'abbonato ha pure l'obbligo di denunciare per maggiorazione del calibro del contatore da parte dell'A.C., eventuali aumenti dei propri consumi di gas conseguentemente alla installazione dei nuovi apparecchi di utilizzazione; faranno carico all'utente i danni derivati all'A.C. per inosservanza da parte dell'utente stesso, di tale norma.

ART. 3 - IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni del gas, dal contatore agli apparecchi di utilizzazione, saranno fatti eseguire dall'utente, a sua cura e spese e a mezzo di installatore di sua fiducia regolarmente abilitato.

L'utente assumerà immediatamente la responsabilità dell'uso, della manutenzione e della ermeticità dell'impianto interno, rimanendo l'A.C. completamente sollevata da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta, derivante dall'esercizio dell'impianto interno.

L'impianto a valle del contatore è di proprietà dell'utente.

ART. 4 - ISPEZIONI

L'A.C., a mezzo del suo personale o delegato, avrà libero accesso al locale ove trovasi il contatore, per esaminarlo e prelevare le misurazioni relative ai consumi.

All'A.C. non incombe l'obbligo di ispezionare gli impianti interni.

ART. 5 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'A.C., in caso di lavori o prove, potrà sospendere il servizio dandone preavviso e limitando la sospensione al minimo possibile, senza che da parte dell'utente possano elevarsi richieste di danni.

Ugualmente, l'utente non potrà richiedere danni all'A.C. quando la sospensione di questo sia dovuta a cause di forza maggiore.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL GAS A FAVORE ESCLUSIVO DELL'A.C. *

Il consumo del gas sarà rilevato a periodi di tempo costanti e non inferiori ad un mese, con personale dell'A.C., incaricato mediante lettura delle indicazioni del contatore.

Tali indicazioni verranno dal personale dell'A.C., annotate sugli appositi registri o tabulati dell'A.C. e costruiranno prova ineccepibile ed assoluta degli avvenuti consumi salvo la prova di eventuali errori materiali.

Il pagamento del gas consumato, della quota fissa dei contatori e delle tasse ed imposte relative, avverrà a mezzo C/C postale * (nota ultima pagina) o tramite gli Istituti di credito da essa delegati a seguito di semplice avviso recapitato all'utente del personale dell'A.C., o inviato all'utente stesso a mezzo posta o tramite incaricato dell'A.C..

Le spese relative al pagamento delle bollette presso gli uffici postali e gli Istituti di Credito, saranno a carico dell'utente.

Trascorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento, indicata nell'avviso di cui sopra, senza che l'utente abbia provveduto al pagamento della bolletta, l'A.C. è autorizzata ad applicare una sopratassa pari al 6% dell'importo della bolletta.

Tale tipo di pagamento sarà possibile dopo l'introduzione di apposito bollettino.

Trascorsi altri 10 giorni senza che l'utente abbia provveduto al pagamento della bolletta l'A.C. è autorizzata a togliere l'uso del gas a l'abbonato, il quale sarà tenuto sia al pagamento della sopratassa su menzionata, che al rimborso delle spese per il ripristino del servizio, secondo la tariffa di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

L'A.C. ha la facoltà di predisporre, nell'ambito di ogni anno solare o convenzionale, una o più fatturazioni di acconto forfetario e anticipato, riducendo parimenti la frequenza della lettura dei contatori.

A base della fatturazione d'acconto saranno considerati i volumi di gas consumati in analoghi periodi dell'anno precedente; per le nuove utenze, il consumo potrà essere stimato in funzione dell'apparecchiatura installata.

* (art.6): vedi nota in fine Regolamento

ART. 7 - CESSAZIONE DELL'UTENZA, TRASFERIMENTI

In caso di trasferimento di abitazione o di cessazione dell'uso del gas, l'utente dovrà darne avviso all'A.C. per iscritto, compilando apposito modulo almeno 15 giorni prima, affinché possa provvedere alla chiusura del contatore ed al conteggio ed incasso delle somme dovute dall'utente.

Non eseguendo tali formalità, l'utente resterà direttamente responsabile verso l'A.C. per il pagamento del gas che verrà consumato dai suoi successori, della tasse e delle imposte, della quota fissa, e per qualsiasi danno possa derivare al contatore.

Le persone che subentrano in locali forniti del contatore del gas, prima di usufruirne, dovranno rivolgersi all'A.C. per stipulare il regolare contratto d'utenza e pagarne le relative spese di subentro, deposito cauzionale di garanzia, bollo di domanda secondo legge e bollo di quietanza.

La spesa di subentro verrà adeguata annualmente all'indice ISTAT.

ART. 8 - PER CONTROVERSIE

Per ogni controversia fra l'A.C. e l'utente, sarà competente a giudicare unicamente l'Autorità Giudiziaria, avente la giurisdizione in Bergamo, giurisdizione in cui si trova la località dove è stata sottoscritta la domanda di somministrazione del gas.

L'A.C. non sarà tenuta ad alcun risarcimento nei casi di sinistri o danni comunque derivanti per l'uso del gas, essendo obbligo di ciascun utente di usare la massima sorveglianza del proprio impianto; nel caso che l'impianto subisca danni a seguito di sinistri causati dall'utente, questo ne risponde a tutti gli effetti.

ART. 9 - TARIFFE E POSA IN OPERA CONTATORI E PEZZI SPECIALI

Le spese di posa in opera del contatore e degli accessori e pezzi speciali, sono previste sul Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 BIS - APERTURA O RIAPERTURA CONTATORI

L'apertura di un contatore e la sua riapertura per qualsiasi motivo sia richiesta sarà effettuata dall'A.C. dopo il versamento alle proprie casse da parte del richiedente di una somma di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale somma è legata alle variazioni dell'indice ISTAT.

ART. 10 - QUOTA FISSA CONTATORI

Devono essere mensilmente corrisposte dall'utente all'A.C. le somme relative alla quota fissa dei contatori secondo provvedimenti emanati dal Comitato Interministeriale Prezzi.

ART. 11 - VARIAZIONI

Tutte le tariffe di cui al presente atto, sono suscettibili di quelle variazioni che dovessero essere in futuro approvate dall'A.C..

* (art.6): tale tipo di pagamento sarà possibile dopo l'introduzione di apposito bollettino